

Deliberazione della Giunta Regionale 27 luglio 2011, n. 70-2479

Attuazione della Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 43. Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Aggiornamento dello Stralcio di Piano 5.1 del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria.

A relazione dell'Assessore Ravello:

Con la Legge regionale 7 aprile 2000 n. 43 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria" è stato contestualmente approvato lo Stralcio di Piano 5.1 "Provvedimenti finalizzati alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni dei veicoli circolanti sul territorio regionale", quale tassello dello Stralcio di Piano per la mobilità.

Il citato Stralcio di Piano, in linea con la normativa statale sull'argomento, considera strategico garantire in via preventiva il contenimento delle emissioni di inquinanti dei veicoli circolanti su tutto il territorio regionale, attraverso il controllo periodico del rispetto dei vigenti valori limite delle emissioni di scarico che induce a effettuare una regolare manutenzione e messa a punto del motore (minori consumi e minor inquinamento, a parità di categoria di omologazione del veicolo).

Si prevede sostanzialmente il divieto di circolazione, su tutto il territorio regionale, dei veicoli a motore, le cui emissioni inquinanti allo scarico non risultano conformi alle prescrizioni tecniche di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 febbraio 1996 (successivamente modificato per effetto del d.m. 18 luglio 2003) e, per attestare il rispetto di tali prescrizioni, si richiede l'esibizione del bollino blu valido su tutto il territorio nazionale, di cui al decreto del Ministro dei trasporti 28 febbraio 1994, e il possesso del certificato relativo al controllo delle emissioni, obbligatori, a partire dal 1° luglio 2001, per la circolazione in Piemonte di tutti i veicoli a motore immatricolati da almeno un anno, di proprietà di persone o enti aventi residenza o sede nella Regione Piemonte.

In linea con quanto previsto dalla Direttiva Ministero Lavori pubblici 7 luglio 1998, si prevede che la documentazione attestante il rispetto dei limiti (bollino blu e certificato del controllo) abbia validità annuale per gli autoveicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 1998 e semestrale per gli immatricolati antecedentemente a tale data e che le imprese autorizzate dalle Province ad effettuare i controlli dei gas di scarico e il rilascio del bollino blu esponano all'esterno un contrassegno conforme all'allegato alla Direttiva medesima e che tale contrassegno sia rilasciato dalla Provincia alle imprese che aderiscono al protocollo "Bollino Blu", su domanda degli interessati e previa sottoscrizione del disciplinare approvato dalla Giunta regionale, e facente parte integrante del protocollo.

Con deliberazione n. 8-2311 del 26 febbraio 2001, la Giunta regionale ha attuato quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera g) della l.r. 43/2000 per consentire l'attuazione, da parte delle Province, delle imprese e dei soggetti obbligati, sia dell'articolo 3, comma 1, lettera g) della medesima sia delle disposizioni contenute nello Stralcio di Piano 5.1. Infatti, con tale deliberazione ha approvato il Disciplinare per l'effettuazione dei controlli dei gas di scarico dei veicoli a motore e per il rilascio del Bollino Blu, in cui sono stabiliti i compiti e gli obblighi delle imprese che svolgono tale attività.

Il Disciplinare ha successivamente subito vari aggiornamenti in funzione dell'evoluzione della normativa statale (variazioni di valori di emissione e di procedure di controllo da ultimo con d.m.

18 luglio 2003, ma anche variazioni del tipo e delle prestazioni delle apparecchiature utilizzate dalle officine per svolgere i controlli medesimi) e di quella regionale (semestralità del controllo per i veicoli immatricolati per la prima volta da più di dieci anni, introdotta con d.g.r. n. 57-4131 del 23 ottobre 2006, ed esposizione accanto al bollino blu anche della vetrofania indicante il tipo di omologazione e il carburante, introdotta con d.g.r. n. 64-6526 del 23 luglio 2007). Il più recente aggiornamento del Disciplinare è stato effettuato con d.g.r. n. 40-7099 del 15 ottobre 2007.

Il d.lgs. 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", nuova legge quadro sulla valutazione e gestione della qualità dell'aria, nell'articolo 11, comma 1, ribadisce "l'individuazione di criteri per limitare la circolazione dei veicoli a motore" come uno dei temi sui quali agire con la pianificazione regionale di riduzione delle emissioni in atmosfera per il raggiungimento dei limiti e degli obiettivi europei e, contestualmente, nel comma 3 del medesimo articolo, conferma la possibilità dei Sindaci di vietare la circolazione nei centri abitati per tutti gli autoveicoli che non abbiano effettuato il controllo almeno annuale delle emissioni, secondo le procedure fissate dal DM Trasporti 5.02.1996.

Le caratteristiche emissive del parco circolante in Piemonte sono notevolmente cambiate rispetto a quelle registrate nei primi anni di attuazione delle disposizioni inerenti al "bollino blu" in quanto, in ambito europeo, è stata adottata una politica di riduzione delle principali sostanze inquinanti prodotte dal settore trasporti (NOx, CO, HC e particolato) e, in ambito nazionale e regionale, è stato stimolato l'ammodernamento del parco veicolare, incentivando, in particolare a livello piemontese, la scelta di mezzi a basso impatto ambientale e la rottamazione dei veicoli più obsoleti senza obbligo di acquisto.

Peraltro, per rispondere ai requisiti introdotti dalla direttiva 98/69/CE, i veicoli con omologazione EURO 3 e successive sono dotati, se ad accensione comandata, di un sistema di iniezione elettronica del carburante che, tramite l'utilizzo di un iniettore comandato da una centralina, gestisce in maniera digitale la formazione della miscela e la sua combustione, agendo, tra le altre cose, sulla riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti dei motori stessi. Analogamente, per i veicoli ad accensione spontanea (diesel), l'introduzione di sistemi ad iniezione diretta gestiti da centralina ha comportato una riduzione dei consumi e delle emissioni, dovuta ad una migliore combustione con conseguente maggior rendimento del motore.

La citata direttiva 98/69/CE ha, inoltre, introdotto l'obbligo, in capo ai costruttori, di dotare i veicoli ad accensione comandata, a partire dal 1° gennaio 2001, e i veicoli ad accensione spontanea, a decorrere dal 1° gennaio 2003, di un sistema diagnostico di bordo (EOBD = European On Board Diagnostic) che, nei casi in cui il livello delle emissioni raggiunga valori elevati, attraverso l'accensione di una spia luminosa (MIL = Malfunctioning Indicator Lamp), segnala lo stato di avaria dei dispositivi antinquinamento (quali convertitore catalitico, candele di accensione, impianto antievaporativo, sensore di ossigeno). Il citato EOBD, in virtù della capacità di memorizzare la distanza percorsa dai veicoli successivamente alla segnalazione di malfunzionamento, induce i proprietari dei veicoli stessi a far riparare rapidamente i guasti e, nei veicoli con omologazione EURO 5 e successive, impedisce "automaticamente" di effettuare lunghe percorrenze dopo la segnalazione.

In considerazione della presenza di tali dotazioni tecnologiche sempre più sofisticate, si ritiene che il controllo dei gas di scarico, effettuato in sede di revisione periodica dei veicoli – annuale o biennale ai sensi dell'articolo 80 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada – sui veicoli con omologazione EURO 3 e successive, sia sufficiente a garantire in via preventiva il contenimento delle emissioni di inquinanti di tali veicoli circolanti sul territorio regionale;

vista la nota prot. DVA-2011-0018542 del 26 luglio 2011, con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare condivide le motivazioni tecniche sopra richiamate, comunicando altresì di avere avviato le procedure per la revisione della normativa statale coerentemente a quanto sopra riferito sulle valutazioni tecniche;

dato atto che in data 4 luglio 2011 la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, istituita ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 20 novembre 1998 n. 34, ha espresso il proprio parere in merito;

visto l'articolo 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

la Giunta Regionale, con votazione unanime, espressa nei modi di legge,

delibera

- di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa, in aggiornamento dello Stralcio di Piano 5.1 "Provvedimenti finalizzati alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni dei veicoli circolanti sul territorio regionale", approvato con l.r. 43/2000, e a parziale modifica della d.g.r. n. 57-4131 del 23 ottobre 2006, che a partire dal 1° settembre 2011:

- i veicoli con omologazione EURO 3 o successive possano circolare sul territorio regionale, purché abbiano superato il controllo delle emissioni effettuato durante la revisione periodica ai sensi dell'articolo 80 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada;

- i veicoli con omologazione precedente all'EURO 3 possano circolare sul territorio regionale, purché abbiano superato il controllo delle emissioni - annuale per gli autoveicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 1998 e semestrale per gli immatricolati antecedentemente a tale data - attestato con il possesso del certificato di controllo, che deve essere custodito nel veicolo ed esibito all'autorità di polizia stradale, secondo quanto previsto dalle vigenti normative nazionali;

- di richiedere ai competenti Ministeri l'aggiornamento dei decreti ministeriali in argomento, finalizzato alla soppressione dell'obbligo dei controlli delle emissioni diversi da quelli prescritti in sede di revisione periodica dei veicoli.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)